

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **49/2012** (ECLI:IT:COST:2012:49)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **QUARANTA** - Redattore: **NAPOLITANO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **20/02/2012**

Deposito del **07/03/2012**; Pubblicazione in G. U. **14/03/2012**

Norme impugnate: Artt. 19 e 22, c. 4°, del decreto legislativo 12/09/2007, n. 169.

Massime: **36129**

Atti decisi: **ord. 190/2011**

ORDINANZA N. 49

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso dal Tribunale

ordinario di Alessandria sull'istanza promossa da Cervetti Carlo & c. s.a.s., con ordinanza del 23 settembre 2009 iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2011, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che con ordinanza depositata in data 23 settembre 2009, il Tribunale ordinario di Alessandria ha sollevato, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto non prevedono la applicazione delle disposizioni in tema di esdebitazione anche alle procedure di fallimento chiuse prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere sulla istanza di esdebitazione presentata da una persona fisica, socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita semplice dichiarata fallita, unitamente all'istante, nel 1994 ed il cui fallimento è stato chiuso con decreto del 30 aprile 2003;

che, ad avviso del rimettente, la questione è rilevante nel giudizio a quo, in quanto, vigendo la attuale legislazione, il relativo ricorso introduttivo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, là dove, in caso di accoglimento dell'incidente di legittimità costituzionale, il medesimo sarebbe suscettibile di essere esaminato nel merito;

che il Tribunale di Alessandria precisa, altresì, che, ad un esame deliberativo, la pretesa del ricorrente non appare manifestamente infondata, rilevando, in particolare, che, in linea di principio, non è ostativo all'accoglimento della istanza il fatto che essa sia stata proposta dal socio illimitatamente responsabile coinvolto nel fallimento della società di persone da lui partecipata; che non emergerebbero gli elementi ostativi di cui al primo comma dell'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa); che, infine, secondo un orientamento giurisprudenziale cui lo stesso rimettente ritiene di aderire, l'accoglimento della istanza non deve essere subordinato al fatto che tutti i creditori concorsuali siano stati, ancorché in parte, soddisfatti, essendo sufficiente che ciò sia avvenuto anche soltanto per alcuni di essi, circostanza questa verificatasi nel caso di specie;

che, tanto rilevato, il rimettente ritiene che le disposizioni censurate, che prevedono una limitata retroattività della nuova disciplina, anche se emanate nel chiaro intento di eliminare l'inapplicabilità della normativa in materia di esdebitazione alle procedure aperte prima del 16 luglio 2006, realizzano, però, una più manifesta disparità di trattamento, posto che ad esse consegue che quanti sono stati dichiarati falliti prima della predetta data sono ammessi alla esdebitazione solo se alla medesima data la relativa procedura fallimentare era ancora pendente;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che le finalità della introduzione dell'istituto della esdebitazione del fallito sono duplici: da una parte premiare il debitore collaborativo, dall'altra incentivare la celere ripresa della attività produttiva;

che, prosegue il rimettente, rispetto a dette finalità sarebbe incongrua la esclusione o la ammissione al beneficio in funzione della avvenuta chiusura o meno della procedura alla data della entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006;

che, in particolare, quanto alla prima finalità, si avrebbe persino l'effetto paradossale di pregiudicare il debitore che, con la sua condotta collaborativa, abbia consentito una più celere definizione della procedura fallimentare, tale da consentirne la chiusura prima del 16 luglio 2006, e, quanto alla seconda, sarebbe controproducente non consentire di godere della agevolazione a chi sia da più tempo rientrato in bonis;

che, aggiunge il rimettente, le disposizioni sarebbero, comunque, prive di ragionevolezza in quanto, rispetto a due soggetti dichiarati falliti nello stesso tempo, riservano, senza alcuna giustificazione, un trattamento peggiore a quello la cui procedura, svoltasi con maggiore celerità, si è chiusa prima del 16 luglio 2006, laddove l'interesse pubblico è, invece, quello di definire rapidamente le procedure concorsuali;

che non risulta essere intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il Tribunale ordinario di Alessandria dubita, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

che, ad avviso del rimettente le due disposizioni sopraindicate violerebbero l'art. 3 Cost., in quanto, fermi restando i requisiti e le altre condizioni indicate dall'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), escludono dalla possibilità di godere del beneficio della esdebitazione i soggetti dichiarati falliti per i quali sia intervenuto provvedimento di chiusura del fallimento prima del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

che tale esclusione comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina applicabile a chi può accedere al beneficio in questione, in virtù del solo fatto che la procedura fallimentare, a lui pertinente, fosse ancora aperta alla predetta data ed ancorché - essendo questi stato dichiarato fallito prima della entrata in vigore del citato d.lgs. n. 5 del 2006 - si continuino ad applicare nei suoi confronti le disposizioni originariamente contenute nel regio decreto n. 267 del 1942;

che sarebbe, altresì, irragionevole fare dipendere la possibilità di accedere o meno alla esdebitazione da fattori casuali e non riferibili alla condotta del fallito, anzi pregiudicando la posizione di chi abbia consentito una più celere definizione della procedura;

che la questione, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost. - ipotizzata dal rimettente sotto il duplice versante sia della irragionevolezza intrinseca della limitazione temporale della possibilità di beneficiare della disciplina in tema di esdebitazione sia della disparità di trattamento fra soggetti che, in funzione della sola circostanza della attualità o meno ad una certa data della pendenza della procedura fallimentare loro pertinente, sono, o non sono, ammessi al predetto beneficio - è manifestamente infondata;

che analoga questione, già sollevata in passato dal medesimo rimettente, è stata definita con ordinanza di manifesta infondatezza (ordinanza n. 61 del 2010);

che gli argomenti a suo tempo spesi da questa Corte appaiono tuttora pienamente validi;

che in particolare, con specifico riferimento alla dedotta disparità di trattamento, il rimettente omette di considerare che il criterio di discriminare nella applicazione di diverse

discipline normative basato su dati cronologici non può dirsi, a meno che non sia affetto da manifesta arbitrarietà intrinseca, fonte di ingiustificata disparità di trattamento, poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche (fra le ultime si vedano le sentenze n. 273 del 2011 e n. 197 del 2010 nonché le ordinanze n. 31 del 2011 e n. 61 del 2010);

che, per quanto attiene alla irragionevolezza della fissazione di un limite temporale alla possibilità di accedere al beneficio della esdebitazione – posto che l'unica alternativa possibile, onde non incorrere nella apposizione di termini ritenuti ingiustificati, sarebbe stata quella di estendere la applicabilità del beneficio a qualunque soggetto che, essendo stato dichiarato fallito, vi avesse interesse dopo la chiusura del fallimento – essa non è riscontrabile nella censurata scelta legislativa;

che, anzi, tale scelta appare coerente con la esigenza di compiere, al fine della concessione della esdebitazione, una serie di riscontri istruttori, volti alla verifica della effettiva meritevolezza del beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo, rientrando, quindi, nella discrezionalità del legislatore la fissazione del detto limite temporale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 19 e 22, comma 4, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Alessandria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*